



La Camera dei deputati
**Sintesi delle norme
e delle procedure parlamentari**

A cura dell'Ufficio Aula e dell'Ufficio Legislativo
Progetto e realizzazione a cura dell'Ufficio Comunicazione

Indice

Il Regolamento della Camera dei deputati	3
L'organizzazione della Camera	5
Il Presidente.....	5
L'Ufficio di Presidenza.....	5
I gruppi parlamentari	6
La Conferenza dei Presidenti di gruppo.....	7
Le Giunte	7
Le Commissioni permanenti	8
La composizione delle Commissioni	11
La costituzione delle Commissioni	11
Il Comitato per la legislazione	11
I provvedimenti legislativi	13
Progetto di legge: disegno di legge (Ddl) – proposta di legge (Pdl).....	13
Legge Costituzionale.....	13
Decreto legge (DL)	14
Lo svolgimento dei lavori in Commissione	15
Il programma e il calendario	15
La convocazione delle Commissioni	15
Il numero legale	15
Le modalità di votazione	16
L'attività delle Commissioni permanenti	17
L'assegnazione dei progetti di legge	17
L'attività legislativa	17
La sede referente	17
La sede legislativa	19
La sede redigente	20
La sede consultiva	21
Gli atti di indirizzo e di controllo.....	22

Lo svolgimento dei lavori in Assemblea	26
Il programma e il calendario	26
La convocazione dell'Assemblea	27
Il numero legale	27
Le votazioni (palesi, segrete)	28
I tempi di esame dei provvedimenti: il contingentamento	29
L'esame in Assemblea	30
La discussione sulle linee generali	31
Le questioni pregiudiziali	32
Il seguito dell'esame: dalla discussione sul complesso degli emendamenti al voto finale	33
La questione di fiducia	36
Il "Lodo Iotti"	36
Gli strumenti della programmazione di bilancio e la sessione di bilancio...	37
Gli atti di indirizzo e di controllo	41
La pubblicità dei lavori	45
Gli atti parlamentari	45
Assemblea	45
Commissioni e Giunte	46
Il Parlamento in seduta comune	47

Il Regolamento della Camera dei deputati



Il Regolamento della Camera è un complesso di norme scritte - una specie di codice - che l'Assemblea adotta, in ossequio ad una precisa disposizione costituzionale (*art. 64, primo comma*), con la maggioranza assoluta dei propri membri. Si tratta di una delle manifestazioni più importanti di un principio generale dell'ordinamento costituzionale.

Il Regolamento è articolato in quattro parti, che riguardano: l'organizzazione e il funzionamento della Camera, il procedimento legislativo, le procedure di indirizzo, controllo e informazione, le disposizioni finali. In particolare, disciplina i diritti e i doveri dei deputati, specifica le modalità di elezione e i compiti del Presidente e degli altri organi, definisce come si organizzano i lavori parlamentari e come viene stabilito l'ordine del giorno delle sedute, le procedure di discussione e di voto dei progetti di legge e degli altri argomenti all'esame degli organi della Camera.

L'applicazione e l'interpretazione del Regolamento spettano al Presidente, che può avvalersi del parere di un organo apposito, la Giunta per il Regolamento (*art. 16, comma 3, RC*).

Il Regolamento della Camera risale al 1971, ma è stato successivamente più volte integrato, aggiornato e modificato, da ultimo nel corso della XVI legislatura ed esattamente con deliberazione del 25 settembre 2012 in materia di gruppi parlamentari.

Non si può non accennare al particolare rilievo che nella vita parlamentare riveste la prassi, dettata dai precedenti, e cioè dalla soluzione concreta data in precedenza a casi analoghi e che in molte occasioni è invocata in luogo dell'applicazione di previsioni regolamentari.

Come si modifica il Regolamento?

La Giunta per il Regolamento propone all'Assemblea un testo contenente le modificazioni e le aggiunte al Regolamento stesso che l'esperienza dimostri necessarie (art. 16, commi 3-5, RC).

In Assemblea, nel corso della discussione, ciascun deputato può presentare una proposta contenente principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta (non si tratta di emendamenti che, come si vedrà più avanti, costituiscono, invece lo strumento ordinario per modificare il testo di un progetto di legge).

Dette proposte possono essere illustrate, al termine della discussione, per non più di 10 minuti ciascuna e sono poste in votazione previa dichiarazione di voto di un deputato per gruppo per non più di 5 minuti ciascuno.

Qualora tutte le proposte siano state respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto.

Invece, ove una o più di tali proposte siano approvate, la Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principi e criteri direttivi approvati dall'Assemblea (nel caso in cui un Presidente di gruppo o 20 deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principi e criteri direttivi approvati).

Il testo della Giunta è approvato a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea e cioè con un numero di voti pari alla metà più uno dei componenti (316 voti).

In caso di mancata approvazione di tale testo sono poste in votazione le proposte sostitutive, cominciando da quella che più si avvicina al testo della Giunta. Non è ammessa votazione per parti separate e la domanda di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata prima dell'inizio della discussione.

Già da diversi anni tutte le forze politiche hanno proposto e lavorato a ipotesi di riforma del Regolamento, delineando, solo nel corso della XVI legislatura, un percorso di modifiche articolato in tre diversi livelli di intervento: da quello c.d. di manutenzione, a quello che inciderebbe sull'efficacia dell'azione del Parlamento e in ultimo a quello più strettamente connesso con le riforme costituzionali che avrebbe ad oggetto quelle modifiche collegate ad una ridefinizione della posizione del Governo in Parlamento, all'evoluzione del rapporto tra Esecutivo e Camere.

L'organizzazione della Camera, i provvedimenti legislativi e lo svolgimento dei lavori in Commissione e in Assemblea

L'organizzazione della Camera

All'apertura di ogni legislatura l'Assemblea è presieduta dal più anziano per elezione tra i Vicepresidenti della legislatura precedente. L'Ufficio provvisorio di Presidenza, composto anche da quattro segretari, convoca immediatamente la Giunta delle elezioni provvisoria al fine di ristabilire il plenum dell'Assemblea venuto a mancare a seguito delle opzioni dei deputati eletti in più circoscrizioni.

Il Presidente

Compiuti questi adempimenti, la Camera sarà nel suo plenum e potrà procedere all'elezione del Presidente, che avrà luogo con votazioni per schede.

- Per la prima votazione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea: 420 voti (*art. 4, comma 2, RC*)
- Per il secondo e terzo scrutinio è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti, computando anche le schede bianche (*art. 4, comma 2, RC*)
- Per gli eventuali scrutini successivi è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti (*art. 4, comma 2, RC*).

Il Presidente rappresenta la Camera. Assicura il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il Regolamento, e dell'amministrazione interna. In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il risultato del voto e ne annuncia il risultato (*art. 8, RC*).

L'Ufficio di Presidenza

Eletto il Presidente, si procede all'elezione di quattro Vice Presidenti, tre Questori, otto Segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

La votazione avviene nella seduta successiva a quella in cui è eletto il Presidente. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i gruppi parlamentari – che devono essere costituiti entro 4 giorni dalla prima seduta (*art. 15, comma 1, RC*) – e a tal fine il Presidente della Camera deve promuovere le opportune intese tra i gruppi medesimi (*art. 5, comma 2 e 3, RC*).

Per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Le schede recanti un numero di nomi superiore a quello previsto verranno dichiarate

nulle. Saranno eletti coloro che al primo scrutinio avranno ottenuto il maggior numero di voti (*art. 5, comma 2, RC*).

Qualora, a seguito delle votazioni per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, uno o più gruppi non risulti rappresentato, si procede all'elezione di un corrispondente numero di Segretari, che ha luogo in una successiva seduta, nella data stabilita dal Presidente della Camera.

I Vicepresidenti collaborano con il Presidente. Sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

I Questori curano collegialmente il buon andamento dell'amministrazione della Camera. Essi sovrintendono alle spese della Camera e predispongono il progetto di bilancio e il conto consuntivo. Sovrintendono al cerimoniale e al mantenimento dell'ordine nella sede della Camera.

I Segretari sovrintendono alla redazione del processo verbale, ne danno lettura; formano l'elenco dei deputati iscritti a parlare; tengono nota delle deliberazioni; procedono agli appelli; registrano, quando occorra, i singoli voti; accertano che il resoconto stenografico sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi.

I gruppi parlamentari

I gruppi parlamentari (*capo III, RC*) sono associazioni di deputati, titolari di una soggettività originale, in quanto giuridicamente separati anche se politicamente collegati ai partiti di riferimento. Durante la legislatura possono costituirsi nuovi gruppi. La costituzione dei gruppi parlamentari rappresenta, dopo l'elezione del Presidente dell'Assemblea, il momento essenziale per il funzionamento della Camera neoeletta.

Per costituire un gruppo parlamentare sono necessari almeno venti deputati.

L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un gruppo con meno di venti iscritti.

Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale gruppo appartengono. I deputati che non abbiano dichiarato di appartenere ad alcun gruppo costituiscono un unico gruppo misto.

I deputati appartenenti al gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati.

Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente indice le convocazioni simultanee ma separate dei deputati appartenenti a ciascun gruppo parlamentare e di quelli da iscrivere nel gruppo misto. Ciascun gruppo, nella prima riunione, nomina il Presidente, uno o più Vice Presidenti e un Comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre,

ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio Presidente, l'esercizio dei poteri a questi attribuiti dal Regolamento. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun gruppo approva uno statuto, che è trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni.

La Conferenza dei Presidenti di gruppo

La Conferenza dei Presidenti di gruppo delibera la programmazione dei lavori parlamentari. È convocata e presieduta dal Presidente della Camera ed è composta dai Presidenti dei gruppi parlamentari (o da rappresentanti da loro delegati), da un membro del Governo (il Ministro dei Rapporti con il Parlamento o un suo Sottosegretario); possono essere invitati i Vice Presidenti della Camera e i Presidenti delle Commissioni permanenti (*art. 13, commi 1 e 2, RC*). La Conferenza si riunisce, di norma, presso la Biblioteca del Presidente o - in casi di particolare urgenza, quali ad esempio la posizione della fiducia da parte del Governo, nel qual caso si convoca immediatamente - presso la sala Ministri al piano Aula.



Le Giunte

Il Regolamento della Camera prevede la costituzione di tre Giunte.

Il Presidente della Camera, non appena costituiti i gruppi, nomina i componenti delle Giunte (*art. 16, comma 1, e art. 18, comma 1, RC*), generalmente prima delle Commissioni permanenti, talvolta anche prima della formazione del Governo.

■ **La Giunta per il Regolamento** è composta di 10 deputati, è presieduta dal Presidente della Camera e svolge importanti compiti, primo fra tutti quello di studiare e proporre all'Assemblea le modifiche al Regolamento che si rendano necessarie e l'espressione del parere sulle questioni di interpretazione del Regolamento che le siano sottoposte dal Presidente (*art. 16, comma 1 e 2, RC*).

■ **La Giunta delle elezioni** è composta di 30 deputati, nominati dal Presidente della Camera. La Giunta elegge nella prima riunione un Presidente, due Vice Presidenti e tre Segretari (*art. 17, comma 2, RC*). Proceede sulla base di un suo regolamento e riferisce all'Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, delle cause di ineleggibilità sopraggiunta e di incompatibilità. I deputati componenti la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni. Qualora la Giunta non risponda per un mese alla convocazione o non sia possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvede a rinnovare la Giunta.

■ **La Giunta per le autorizzazioni**, ai sensi dell'art. 68 della Costituzione, è composta di 21 deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i gruppi parlamentari. La Giunta esamina le richieste, che provengono dall'autorità giudiziaria per il tramite del Ministro della Giustizia, e riferisce all'Assemblea concludendo per la concessione o il diniego della autorizzazione richiesta, e l'Assemblea delibera al riguardo (*art. 18, comma 1, RC*).

La nomina dei componenti delle Giunte viene effettuata direttamente dal Presidente della Camera sulla base di "rose" di nominativi presentate dai gruppi parlamentari. La nomina dei componenti è comunicata all'Assemblea.

La Giunta per il Regolamento è presieduta dal Presidente della Camera. Le altre due Giunte devono procedere invece all'elezione dei rispettivi Presidenti e Uffici di Presidenza, nella data stabilita dal Presidente della Camera.

Le Commissioni permanenti

Alla Camera, all'inizio di ogni legislatura, si costituiscono 14 Commissioni permanenti, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Il Regolamento (*art. 22*) fissa il numero delle Commissioni permanenti e ne definisce le materie di competenza più dettagliatamente specificate da una apposita circolare del Presidente della Camera: ognuna delle 14 Commissioni permanenti è dunque competente su un settore dell'ordinamento, che identifica i confini entro i quali essa esercita i suoi poteri

Le Commissioni in dettaglio

I settori di competenza delle Commissioni permanenti sono così specificati dalla circolare del Presidente della Camera del 16 ottobre 1996, n. 3:

■ **I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni**: affari costituzionali; disciplina delle fonti del diritto e problemi della legislazione; affari della Presidenza del Consiglio, esclusa l'editoria; disciplina generale del procedimento amministrativo; organizzazione generale dello Stato, comprese l'istituzione, la riforma e la soppressione di Ministeri e di autorità amministrative indipendenti; disciplina delle funzioni della Corte dei

conti; ordinamento, stato giuridico ed economico dei dirigenti pubblici e delle categorie equiparate; ordinamento regionale; ordinamento degli enti locali; disciplina generale degli enti pubblici; questioni relative alla cittadinanza; immigrazione; disciplina dei servizi di informazione e sicurezza; ordine pubblico e polizia di sicurezza; ordinamento, stato giuridico ed economico delle forze di polizia; affari del culto.

- **II Commissione Giustizia:** giustizia ordinaria, amministrativa e militare e contenzioso tributario; codici civile, di procedura civile, penale e di procedura penale; funzioni di polizia giudiziaria; criminalità; misura di prevenzione; ordinamento giudiziario; stato giuridico ed economico dei magistrati ordinari e amministrativi; diritto di famiglia; ordinamento dello stato civile.
- **III Commissione Affari esteri e comunitari:** affari esteri; Unione europea: revisione dei trattati, rapporti con Stati terzi e rapporti politici tra gli Stati membri; emigrazione.
- **IV Commissione Difesa:** difesa; ordinamento delle forze armate; stato giuridico ed economico del personale militare; dotazione di personale e mezzi delle forze armate.
- **V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione:** bilancio; tesoro; programmazione, compresa la disciplina generale degli interventi nelle aree depresse; politica finanziaria; politica monetaria; aspetti generali della politica di privatizzazione e determinazione dei relativi profili ordinamentali.
- **VI Commissione Finanze:** finanze e tributi, compresa la disciplina delle verifiche tributarie e dei controlli fiscali; credito, compreso il settore delle banche pubbliche; borsa; assicurazioni; disciplina dell'attività delle società commerciali; disciplina dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato e degli enti territoriali.
- **VII Commissione Cultura, scienza ed istruzione:** cultura; scienza; istruzione, compresa la disciplina dell'ordinamento dei docenti universitari; diritto d'autore; ricerca scientifica; spettacolo; sport; editoria; informazione, compresa quella radiotelevisiva; interventi per la salvaguardia dei beni culturali.
- **VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici:** ambiente; territorio; lavori pubblici, comprese le infrastrutture stradali; protezione civile ed interventi conseguenti a calamità naturali; parchi e riserve naturali; protezione dei boschi e delle foreste; tutela paesistica; salvaguardia degli elementi ambientali (suolo, aria, acqua).
- **IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni:** trasporti; sistema delle comunicazioni; infrastrutture ferroviarie, aeree e navali; cantieristica; poste; telecomunicazioni.

- **X Commissione Attività produttive, commercio e turismo:** attività produttive, compresa la disciplina relativa alle cave e alle torbiere; commercio, compreso il commercio con l'estero; tutela dei consumatori; turismo; artigianato; politica industriale; brevetti, marchi e proprietà industriale; ricerca applicata; energia; cooperazione produttiva.
- **XI Commissione Lavoro pubblico e privato:** lavoro pubblico; lavoro privato; previdenza; interventi di sostegno al reddito; formazione professionale; cooperazione di servizi.
- **XII Commissione Affari sociali:** affari sociali; politiche di tutela della famiglia, dell'infanzia, degli anziani; attività socialmente utili svolte da soggetti privati non a fini di lucro; sanità; problemi socio-sanitari; questioni relative alle implicazioni sociali delle nuove tecnologie medico-biologiche; assistenza.
- **XIII Commissione Agricoltura:** agricoltura; risorse forestali; caccia; zootecnia e fauna selvatica; pesca.
- **XIV Commissione Politiche dell'Unione europea:** la competenza per materia della XIV Commissione è definita dall'art. 126, comma 2, del Regolamento: "sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria".



La composizione delle Commissioni

Le Commissioni permanenti sono formate in modo da rispecchiare la proporzione fra i gruppi e i rapporti di forza fra maggioranza e opposizione. A tal fine, ogni gruppo designa i propri componenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna Commissione permanente. I deputati che non siano rientrati in tale ripartizione e quelli che appartengono a gruppi di consistenza numerica inferiore al numero delle Commissioni sono invece distribuiti dal Presidente della Camera sulla base delle proposte dei gruppi, in modo che in ciascuna di esse sia rispecchiata la proporzione dei gruppi stessi (*art. 19, RC*).

Ogni deputato può far parte di una sola Commissione permanente, salvo che nel caso di sostituzione di deputati chiamati a far parte del Governo. Possono inoltre aver luogo sostituzioni riferite a singole sedute o all'esame di specifici progetti di legge.

Anche le Commissioni speciali, ove costituite, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi.

La costituzione delle Commissioni

Ciascuna Commissione elegge fra i propri componenti l'Ufficio di Presidenza (*artt. 20 e 21, RC*), composto dal Presidente, che rappresenta la Commissione e ne dirige i lavori, da due Vice Presidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento, e da due Segretari, che verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

Dalla data della loro costituzione le Commissioni permanenti sono rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono essere riconfermati.

Il Comitato per la legislazione

Il Comitato per la legislazione è un organi consultivo composto di dieci deputati scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. È presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti per la durata di sei mesi ciascuno (*art. 16 bis, RC*).

Il Comitato esprime alle Commissioni pareri sulla qualità delle leggi, valutandone l'omogeneità, la semplicità, la chiarezza e proprietà di formulazione, nonché l'efficacia per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente.

Sono assegnati al Comitato per il parere tutti i decreti legge, rispetto ai quali tale organo valuta anche l'osservanza delle regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto.

Le Commissioni bicamerali

Organismi composti da deputati e senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee in modo da assicurare la rappresentanza proporzionale tra i gruppi.

Si possono distinguere in: Commissioni direttamente previste dalla Costituzione o da leggi costituzionali; Commissioni d'indirizzo, vigilanza e controllo; Commissioni consultive, istituite con legge per l'esame di specifici atti del Governo.

I relativi componenti sono nominati dai Presidenti delle Camere. Talvolta, oltre alla nomina dei componenti, le norme istitutive demandano ai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro, la nomina del Presidente. Le Commissioni eleggono il loro Ufficio di Presidenza

Le Commissioni d'inchiesta

Organismi che hanno il compito di indagare, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, su materie di pubblico interesse. Possono essere istituite con legge (bicamerali) o con deliberazione di una sola Camera (monocamerali).

Riferiscono alle Camere sui risultati della loro attività nei termini previsti dalle norme istitutive.

La loro composizione deve rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari. Le Commissioni d'inchiesta si costituiscono con l'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza; nel caso in cui il Presidente sia stato già nominato dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro, si costituiscono con l'elezione dell'Ufficio di Presidenza. *(art. 82 Cost, artt. 140 e 141 RC.)*



I provvedimenti legislativi

Progetto di legge: disegno di legge (Ddl) – proposta di legge (Pdl)

Il progetto di legge è l'atto di impulso al procedimento legislativo in cui si sostanzia l'esercizio dell'iniziativa legislativa. Appena presentato, è stampato e assegnato alle Commissioni competenti, previa valutazione della relativa ammissibilità e procedibilità.

Alla Camera i progetti di legge si denominano:

Disegno di legge: indica i progetti di legge di iniziativa del Governo e, tra questi, più specificamente:

- disegno di legge di conversione dei decreti legge
- disegno di legge delega
- disegno di legge comunitaria
- disegno di legge di stabilità
- disegno di legge di approvazione del bilancio
- disegno di legge di approvazione del rendiconto e assestamento
- disegno di legge di ratifica di trattati internazionali

Proposta di legge: indica quei progetti di legge presentati per iniziativa di tutti gli altri soggetti titolari: deputati, Consigli regionali, popolo, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Legge Costituzionale

La legge Costituzionale è un atto normativo presente negli ordinamenti a costituzione rigida adottato dal Parlamento con una procedura più complessa rispetto a quella prevista per le leggi ordinarie.

Il procedimento è disciplinato dall'articolo 138 della Costituzione, secondo cui le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali devono essere approvate a maggioranza assoluta da ciascun ramo del Parlamento con due distinte deliberazioni, tra le quali devono intercorrere almeno tre mesi. L'art. 71 della Costituzione esclude che i progetti di legge costituzionale possano essere approvati dalle Commissioni parlamentari in sede deliberante.

La legge così approvata è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale prima della promulgazione e, quindi, non entra ancora in vigore. Entro tre mesi dalla pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali, possono chiedere che sia sottoposta a referendum confermativo (cosid-

detto referendum costituzionale per cui non è previsto il quorum); la legge è promulgata solo se è stata approvata dal corpo elettorale con la maggioranza dei voti validi, nel caso sia stata sottoposta a referendum, o se sono decorsi i tre mesi dalla pubblicazione senza che il referendum sia stato richiesto.

Il referendum non può essere chiesto se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere con la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti; in tal caso, quindi, la legge può essere immediatamente promulgata dal Presidente della Repubblica.

Decreto legge (DL)

Il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione consente al Governo di adottare, in casi straordinari di necessità ed urgenza, decreti con valore di legge. Vengono deliberati dal Consiglio dei Ministri ed emanati dal Presidente della Repubblica e devono essere, lo stesso giorno della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, presentati alle Camere per la conversione in legge.

Il Presidente lo stesso giorno della sua presentazione assegna il disegno di legge di conversione alla Commissione competente per materia e, sempre nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, che deve essere convocata anche appositamente entro cinque giorni dalla presentazione, ne dà comunicazione all'Assemblea.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

Entro cinque giorni dall'annuncio all'Assemblea della presentazione del disegno di legge di conversione, o della sua trasmissione dal Senato, un Presidente di gruppo o 20 deputati possono presentare una questione pregiudiziale la cui deliberazione deve avvenire entro il settimo giorno dal medesimo annuncio all'Assemblea.



Lo svolgimento dei lavori in Commissione

Analogamente a quanto avviene per l'Assemblea, anche i lavori delle Commissioni sono organizzati secondo il metodo della programmazione.

Il programma e il calendario

L'organo competente per la definizione del programma (da due a tre mesi) e del calendario dei lavori (sino a tre settimane) di ciascuna Commissione è l'Ufficio di Presidenza, che è a tal fine integrato dai rappresentanti dei gruppi. Il Governo è informato delle riunioni e può intervenire con un proprio rappresentante.

Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono definiti secondo le procedure e con le modalità previste per l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea, in modo da assicurare, in via prioritaria, l'esame da parte della Commissione stessa dei progetti di legge e degli altri argomenti già compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi stabiliti.

La convocazione delle Commissioni

Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, per mezzo del Segretario generale della Camera (*art. 30, RC*).

Le convocazioni sono, di norma, diramate almeno quarantotto ore prima delle riunioni. Nei periodi di aggiornamento dei lavori, la convocazione delle Commissioni permanenti e speciali può essere richiesta da un quinto dei componenti di ciascuna di esse.

Le Commissioni permanenti e speciali possono essere altresì convocate su richiesta del Governo, nel caso in cui esso intenda rendere loro comunicazioni.

Il Presidente della Camera può, inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tale iniziativa dà notizia all'Assemblea.

Senza autorizzazione del Presidente della Camera non possono aver luogo sedute di Commissione contemporaneamente a quelle dell'Assemblea.

Il numero legale

Per la validità delle deliberazioni in Commissione è richiesta la presenza di un numero di deputati pari alla maggioranza dei componenti la Commissione, se questa è convocata in sede legislativa, ovvero in tutte le altre sedi nelle quali vengono adottate decisioni definitive (in sede redigente, la votazione di risoluzioni, parere

su atti del Governo). Il numero legale è invece pari a un quarto nelle altre sedi (*art. 46, comma 1, RC*).

Il numero legale è sempre presunto, salva la verifica sulla sua sussistenza, che può essere richiesta solo allorché la Commissione stia per procedere a una votazione per alzata di mano. Non può essere richiesta la verifica del numero legale in occasione di votazioni da effettuare obbligatoriamente per alzata di mano (ossia in occasione di votazioni di natura procedurale, quali quelle sull'ordine dei lavori o sulla priorità delle votazioni).

La richiesta di verifica del numero legale deve essere avanzata da almeno quattro deputati. I richiedenti la verifica sono sempre considerati presenti ai fini del numero legale.

Qualora dalla verifica risulti che la Commissione non è in numero legale per deliberare, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora oppure toglierla. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale medesimo nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta (*art. 47, RC*).

Le modalità di votazione

Analogamente a quanto avviene in Assemblea, le Commissioni deliberano con la maggioranza dei votanti (maggioranza semplice), salvo che siano prescritte maggioranze speciali.

Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese - usualmente per alzata di mano fatta eccezione per le votazioni riguardanti persone, che hanno luogo a scrutinio segreto (*art. 49, comma 1-ter, RC*).

La votazione nominale - modalità di votazione qualificata, che comporta la registrazione dei votanti e dei voti espressi - può essere chiesta da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica (*art. 51, comma 2, RC*). Tale richiesta può essere accolta soltanto nelle sedi nelle quali vengono assunte deliberazioni di carattere definitivo.

Si procede in ogni caso a votazione qualificata in occasione della deliberazione del parere su proposte di nomina, che avviene a scrutinio segreto, ovvero in occasione della votazione finale di un progetto di legge esaminato in sede legislativa, che è effettuata mediante votazione nominale.

Prima di ogni votazione possono aver luogo interventi per dichiarazione di voto. Non sono possibili dichiarazioni di voto quando la discussione, attenendo a profili di natura procedurale, sia limitata per espressa previsione del Regolamento e in occasione di votazioni elettive.

Quando si verificano irregolarità il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

L'attività delle Commissioni permanenti

Le Commissioni svolgono attività legislativa, di indirizzo, di controllo e conoscitiva.

■ L'assegnazione dei progetti di legge

Il Presidente procede all'assegnazione dei progetti di legge, una volta stampati, alle Commissioni competenti per materia, di regola in sede referente (art. 72, comma 1, RC). Contestualmente, i progetti di legge che recano disposizioni che investono la competenza di una o più Commissioni diverse da quella competente in via primaria sono assegnati alle stesse Commissioni in sede consultiva, per l'espressione di un parere.

Qualora un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale, il Presidente può proporre all'Assemblea l'assegnazione del progetto medesimo in sede legislativa. A tale procedura non può comunque darsi corso per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi (*art. 92, comma 1, RC*).

Dell'assegnazione dei progetti di legge alle Commissioni in sede referente è data comunicazione nell'Allegato A ai resoconti di seduta dell'Assemblea.

■ L'attività legislativa

Nell'ambito dell'attività legislativa le Commissioni si riuniscono in sede referente, in sede legislativa, in sede redigente e in sede consultiva.

■ La sede referente

L'esame in sede referente (*artt. 72-81, RC*) è diretto all'elaborazione di un testo da sottoporre all'Assemblea.

Il procedimento in sede referente è organizzato secondo principi di economia procedurale e si svolge senza particolari formalità. Non sono pertanto possibili votazioni qualificate ed eccezioni pregiudiziali, sospensive o comunque volte ad impedire l'adempimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea.

Nel dibattito possono intervenire tutti i deputati che lo richiedono. Ciascun deputato può partecipare alle sedute e trasmettere alla Commissione emendamenti ed articoli aggiuntivi e chiedere di svolgerli.

Il procedimento per l'esame dei progetti di legge è costituito dall'esame preliminare, dalla formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea (*art. 79, comma 2, RC*).

L'esame preliminare, che si apre con la relazione del Presidente della Commissione o di un relatore da lui nominato, è diretto, tra l'altro, all'acquisizione dei necessari elementi informativi ai fini di verifica della qualità e dell'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. In particolare, l'istruttoria legislativa prende in considerazione:

- la necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità di conseguire i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge;
- la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;
- la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese;
- l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi.

Per l'acquisizione di tali elementi informativi, la Commissione può richiedere al Governo di fornire dati ed informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche, nonché avvalersi delle procedure di indagine, informazione e controllo previste dagli articoli 143, 144, 145, 146 e 148 del Regolamento.

Le procedure previste per l'acquisizione dei predetti elementi informativi sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, con una maggioranza di rappresentanti dei gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari ad almeno i tre quarti dei componenti della Camera, ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa.

A conclusione dell'esame preliminare, qualora l'esame concerna più progetti di legge abbinati, in quanto aventi ad oggetto la medesima materia, la Commissione adotta quale testo base per il seguito dell'esame uno dei progetti di legge ovvero un testo unificato dei progetti di legge medesimi. Il compito di formulare un testo unificato può essere affidato ad un comitato ristretto in cui sono rappresentati tutti i gruppi.

I progetti di legge che recano norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge sono trasmessi, immediatamente dopo l'adozione del testo base ovvero, in mancanza di questo, a conclusione dell'esame preliminare, al Co-

mitato per la legislazione ai fini dell'espressione del parere di competenza (*art. 16-bis, comma 6-bis, RC*).

Al testo base possono essere riferiti emendamenti ed articoli aggiuntivi che sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni (*art. 86, comma 1, RC*).

Prima di concludere l'esame con il conferimento al relatore del mandato a riferire all'Assemblea sul testo predisposto dalla Commissione, questa acquisisce i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

La relazione all'Assemblea è presentata di norma per iscritto e si compone della relazione illustrativa e del testo approvato. La Commissione, peraltro, può essere autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea; in tal caso, lo stampato reca unicamente il testo predisposto dalla Commissione. I gruppi dissenzienti possono designare relatori di minoranza; le relazioni di minoranza recano un testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.

Dopo avere conferito il mandato a riferire, la Commissione procede alla nomina del "comitato dei nove", nel quale sono rappresentati tutti i gruppi presenti in Commissione e che si riunisce per esaminare gli emendamenti presentati in Assemblea.

Gli emendamenti in Commissione possono essere presentati presso la segreteria della Commissione interessata.

■ La sede legislativa

La procedura in sede legislativa (*artt. 92-95, RC*) consiste nella discussione e approvazione di un progetto di legge direttamente in Commissione, senza esame in Assemblea.

Tale procedura non può essere adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi (*art. 72, quarto comma, Cost. e articolo 92, comma 2, RC*), nonché negli altri casi previsti dal Regolamento (per i progetti di legge approvati dalle Camere e rinviati dal Presidente della Repubblica, per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge e per il disegno di legge comunitaria).

L'assegnazione in sede legislativa è deliberata dall'Assemblea su proposta del Presidente della Camera. La Commissione che procede in sede referente può richiedere il trasferimento in sede legislativa, qualora al riguardo si registri il consenso unanime dei rappresentanti dei gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa, vi sia l'assenso del Governo e siano stati espressi i pareri per le parti di competenza delle Commissioni Affari costituzionali,

Bilancio e Lavoro - cosiddette Commissioni “filtro” -, nonché delle Commissioni la cui competenza sia investita in misura rilevante dal progetto di legge e il cui parere sia stato pertanto richiesto ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento (cosiddetto parere rinforzato). Anche in caso di richiesta di trasferimento avanzata dalla Commissione, l’Assemblea delibera su proposta del Presidente.

La discussione ha luogo con modalità analoghe a quelle previste per l’Assemblea. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, può presentare emendamenti e partecipare alla discussione senza diritto di voto.

Un particolare rilievo assumono in questo procedimento i pareri delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Lavoro che, oltre ad essere obbligatori - anche in relazione agli emendamenti che la Commissione di merito eventualmente approvi nel corso della discussione - sono vincolanti, nel senso che la loro inosservanza da parte della Commissione medesima comporta la rimessione del progetto di legge in Assemblea.

Gli stessi effetti sono collegati all’eventuale parere del Comitato per la legislazione, nonché al parere delle Commissioni che siano chiamate ad esprimere un cosiddetto parere rinforzato.

In ogni fase del procedimento legislativo, e comunque prima della votazione finale, un progetto di legge può essere rimesso in Assemblea se il Governo, un decimo dei deputati o un quinto dei componenti della Commissione lo richiedano. La rimessione in Assemblea comporta una nuova assegnazione del progetto di legge in sede referente alla medesima Commissione, che ne riavvia l’esame.

Il Presidente della Camera, con apposito messaggio, attesta l’avvenuta approvazione di un progetto di legge da parte di una Commissione in sede legislativa.

■ La sede redigente

La procedura in sede redigente comporta il deferimento alla Commissione competente della formulazione degli articoli di un progetto di legge (*art. 96, RC*), mentre all’Assemblea restano riservate la votazione, senza discussione e senza emendamenti, dei singoli articoli e la votazione finale, con eventuali dichiarazioni di voto.

Il deferimento alla sede redigente può essere deliberato dall’Assemblea prima di passare all’esame degli articoli ovvero quando lo richieda la Commissione che procede in sede referente. Presupposti per la richiesta sono il consenso unanime dei rappresentanti dei gruppi nella Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa, e i pareri effettivamente espressi per le parti di competenza delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Lavoro.

All’atto del deferimento, l’Assemblea, di norma, stabilisce un termine entro il quale la Commissione deve completare il proprio lavoro; l’Assemblea può inoltre de-

finire, con apposito ordine del giorno, principi e criteri cui la Commissione deve attenersi nella redazione del testo.

L'esame in sede redigente si svolge, in linea di massima, secondo le regole della discussione in sede legislativa.

Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, può presentare emendamenti e partecipare alla discussione senza diritto di voto.

La sede redigente non può essere adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi nonché negli altri casi previsti dal Regolamento.

■ La sede consultiva

Al momento dell'assegnazione di un progetto di legge alla Commissione competente per materia, il Presidente della Camera può disporre che su di esso esprimano il parere altre Commissioni allorché il progetto di legge rechi disposizioni che investano la competenza di queste ultime, ma non in misura tale da richiedere una diversa assegnazione in via primaria (*art. 73, RC*).

Quando un progetto di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio con l'illustrazione del progetto da parte del relatore designato dal Presidente della Commissione. A conclusione del dibattito, il relatore formula una proposta di parere, sulla quale delibera la Commissione.

Tutti i progetti di legge implicanti entrate o spese sono assegnati alla Commissione Bilancio per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario, mentre la Commissione Affari costituzionali e la Commissione Lavoro esprimono parere, rispettivamente, sugli aspetti di legittimità costituzionale dei progetti di legge e su quelli concernenti il pubblico impiego. Ai sensi del parere della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 2001, la Commissione Affari costituzionali esprime altresì il parere sui progetti di legge sotto il profilo delle competenze normative e della legislazione generale dello Stato, avendo riguardo in particolare al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché il parere sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi presentati in Assemblea che investano questioni di competenza legislativa ai sensi della medesima disposizione costituzionale.

La Commissione che procede in sede referente, qualora non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nei pareri delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio e Lavoro, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Inoltre, nel caso in cui un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione Bilancio abbia espresso parere contrario o parere favore-

vole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione di merito non vi si sia adeguata, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, s'intendono presentate come emendamenti e sono poste in votazione nel corso dell'esame in Assemblea.

Se poi un progetto di legge, assegnato ad una Commissione, reca disposizioni che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il Presidente della Camera può stabilire, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, che il parere di quest'ultima Commissione sia stampato ed allegato alla relazione scritta per l'Assemblea (cosiddetto parere rinforzato).

Nel caso in cui la Commissione stia procedendo in sede legislativa e non ritenga di aderire al parere della Commissione bilancio, della Commissione affari costituzionali o della Commissione lavoro e queste vi insistano, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea. Analogo effetto si determina nel caso in cui la Commissione di merito non ritenga di adeguare il testo alle condizioni contenute in un cosiddetto parere rinforzato.

Gli atti di indirizzo e di controllo

Le Commissioni possono votare risoluzioni dirette a manifestare orientamenti a definire indirizzi su specifici argomenti (*art. 117, RC*); possono riunirsi per lo svolgimento di interrogazioni quando il presentatore dichiara che intende avere risposta in Commissione (*art. 134, RC*); possono riunirsi per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (*art. 135-ter, RC*).



■ Le risoluzioni

La risoluzione è uno strumento di indirizzo che ciascun deputato può presentare in Commissione o in Assemblea.

La risoluzione in Commissione (*art. 117, RC*), che ciascun deputato può presentare, è uno strumento di indirizzo che serve ad introdurre un dibattito, ha carattere settoriale ed è diretto a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti in relazione ad affari sui quali la Commissione non debba riferire all'Assemblea.

La discussione sul documento viene usualmente introdotta da uno dei presentatori, che ne illustra il contenuto. Dopo gli ulteriori interventi di carattere generale, segue la votazione degli eventuali emendamenti presentati. Nella prassi, peraltro, si registra per lo più la prospettazione di modifiche al testo della risoluzione, senza pervenire alla formalizzazione di emendamenti. Al termine della discussione, il testo della risoluzione - che il presentatore può riformulare anche sulla base degli elementi emersi nel corso della discussione - è quindi posto in votazione.

Il Governo, prima che la Commissione proceda alla deliberazione esprime il proprio orientamento sul testo della risoluzione, può sempre chiedere che una risoluzione non venga votata in Commissione e che di essa sia investita l'Assemblea.

■ Le interrogazioni e le interrogazioni a risposta immediata

Gli strumenti del sindacato ispettivo, mediante i quali ciascun deputato può esercitare le funzioni di controllo sull'attività del Governo, attivabili in Commissione, sono le interrogazioni e le interrogazioni a risposta immediata (*artt. 133 e 135-ter, RC*).

L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto, se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al Governo o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti o notizie o abbia preso o stia per prendere alcun provvedimento su un oggetto determinato.

Nel presentare un'interrogazione, un deputato può dichiarare che intende avere risposta in Commissione. In tal caso il Presidente della Camera trasmette l'interrogazione al Presidente della Commissione competente per materia e ne dà comunicazione al Governo.

Il Regolamento detta inoltre un'apposita disciplina per le interrogazioni a risposta immediata in Commissione (cosiddetto "question time"), che un componente della Commissione per ciascun Gruppo può presentare il giorno precedente a quello del loro svolgimento - fissato in sede di programmazione dei lavori - per il tramite del rappresentante del Gruppo stesso. Il dibattito è caratterizzato da particolare rapidità, con l'illustrazione dell'interrogazione da parte del presentatore per non più di un minuto, la risposta del rappresentante del Governo per non più di tre minuti e

la successiva replica dell'interrogante per non più di due minuti. Tali interrogazioni non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

Dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione è disposta la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

■ I pareri su atti del Governo

Qualora il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare in ordine ad atti che rientrano nella sua competenza (quali schemi di decreti legislativi, di regolamenti, di decreti ministeriali), il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, indicando il termine per l'espressione del parere (*art. 143, comma 4, RC*). Tale termine, salvo il caso in cui esso sia fissato espressamente dalla legge in base alla quale l'atto è predisposto, è per prassi di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta per non più di dieci giorni dal Presidente della Camera.

Il procedimento in Commissione si articola in una relazione introduttiva e nella successiva discussione, al termine della quale ha luogo la votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Per l'esame di schemi di atti normativi (*art. 96-ter, RC*), le Commissioni, la cui competenza sia interessata in misura rilevante, possono chiedere al Presidente della Camera di essere autorizzate a trasmettere rilievi alla Commissione competente per materia. A quest'ultima trasmette i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario la Commissione Bilancio, alla quale gli schemi sono altresì assegnati qualora implicino entrate o spese.

La Commissione competente nel merito può avvalersi, ai fini dell'esame, delle procedure previste per l'istruttoria legislativa (*art. 79, RC*). Su richiesta di un quinto dei suoi componenti, la Commissione può altresì richiedere il parere del Comitato per la legislazione.

In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione (*art. 143, comma 4, RC*), la Commissione esprime il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta per non più di dieci giorni dal Presidente della Camera. La votazione sulla proposta di parere e sulla proposta di nomina ha luogo a scrutinio segreto.

Il parere sugli atti del Governo e sulle proposte di nomina è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.

■ L'attività conoscitiva

Gli strumenti dell'attività conoscitiva delle Commissioni sono principalmente le indagini conoscitive ex articolo 144, RC, le audizioni ex articolo 143, comma 2, RC (cosiddette audizioni formali) e le audizioni informali.

Come segnalato in precedenza, le Commissioni possono avvalersi delle procedure di indagine, informazione e controllo (*artt. 143-145, RC*) anche nell'ambito dell'istruttoria legislativa (*art. 79, comma 5, RC*), nonché per l'esame di schemi di atti normativi del Governo (*art. 96-ter, comma 3, RC*).

■ **Le audizioni ex articolo 143, comma 2**

L'attività conoscitiva delle Commissioni può svolgersi, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento (audizioni formali), attraverso lo strumento delle audizioni, di Ministri su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alle materie di loro competenza, ovvero di dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici anche con ordinamento autonomo. In quest'ultimo caso sono necessarie la previa intesa con il Presidente della Camera e l'autorizzazione del Ministro competente.

Sono state altresì effettuate, ai sensi della citata norma regolamentare, anche audizioni delle autorità amministrative indipendenti.



■ **Le audizioni informali**

Le Commissioni che intendono sentire soggetti non ricompresi nelle previsioni regolamentari possono procedere, per prassi, ad audizioni cosiddette informali, previa autorizzazione del Presidente della Camera. Tali audizioni, che possono aver luogo anche in sede di Comitato ristretto o di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, si tengono senza le consuete forme di pubblicità.

■ **Le indagini conoscitive**

Le indagini conoscitive (*art. 144, RC*) sono deliberate, previa intesa con il Presidente della Camera, al fine di acquisire notizie, informazioni o documenti in ordine a specifici temi. Nel corso delle indagini conoscitive, le Commissioni possono sentire qualunque soggetto che vi consenta. Al termine dell'indagine, la Commissione approva un documento conclusivo che dà conto dei risultati acquisiti. Lo svolgimento dell'indagine, ma non la votazione del documento conclusivo, può essere affidata ad un comitato permanente. Se anche dal Senato sia stata disposta un'indagine sulla stessa materia, il Presidente della Camera può promuovere le opportune intese con il Presidente del Senato affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente.

Lo svolgimento dei lavori in Assemblea

Il programma e il calendario

La Conferenza dei Presidenti di gruppo, l'organo di programmazione dei lavori parlamentari, definisce il programma trimestrale e il calendario mensile dei lavori dell'Assemblea sulla base delle indicazioni del Governo, dei Presidenti delle Commissioni permanenti, nonché delle proposte che i gruppi devono far pervenire almeno 24 ore prima della riunione (48 ore per il programma trimestrale). È questa la fase nella quale si confrontano le richieste della maggioranza e delle opposizioni.

Nel programma, infatti, un quinto degli argomenti in esso contenuti devono essere riservati all'opposizione alla quale sarà attribuito, in caso di discussione di disegni di legge del Governo, un tempo maggiore di quello attribuito alla maggioranza. Il calendario dà attuazione al programma e indica nel dettaglio i provvedimenti da esaminare e il prospetto dei tempi assegnati a ciascun gruppo per l'esame dei provvedimenti in esso inseriti.

Il programma e il calendario devono essere approvati con il consenso dei Presidenti di gruppi rappresentativi almeno di tre quarti dei componenti dell'Assemblea, altrimenti provvede il Presidente della Camera (*art. 24, commi 2 e 3, RC*).

Il programma e il calendario diventano definitivi con la comunicazione all'Assemblea (se ne dà lettura in Aula) e solo dopo detta comunicazione sono inviati a tutti i deputati.



La convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata in esecuzione del relativo calendario dei lavori.

Alla fine di ciascuna seduta dell'Assemblea è data lettura dell'ordine del giorno della seduta successiva, salvo che la Camera sia convocata a "domicilio".

L'Assemblea non può deliberare su materie che non sono state preventivamente indicate nell'ordine del giorno. L'eventuale iscrizione di argomenti non previsti deve essere approvata con votazione palese mediante procedimento elettronico a maggioranza dei tre quarti dei votanti e richiesta solo all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad un altro punto all'ordine del giorno e deve essere sottoscritta da almeno trenta deputati o uno o più Presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.

Può essere altresì richiesta l'inversione o l'anticipazione di singoli punti all'ordine del giorno. Su tale richiesta l'Assemblea decide con procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, previi interventi di un oratore contro ed uno a favore (*art. 41, comma, 1 RC*).

Il numero legale

Le deliberazioni dell'Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti (*art. 46, RC*).

I parlamentari in missione, cioè quelli impegnati fuori sede per incarico della Camera, e i membri del Governo sono sempre considerati presenti ai fini del numero legale.

Delle missioni e dei congedi si dà annuncio all'Aula all'inizio della seduta e ad ogni sua ripresa pomeridiana.

Alla Camera gli astenuti sono considerati presenti solo ai fini del calcolo del numero legale, non anche ai fini del calcolo della maggioranza.

La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea sia o pure no in numero legale per deliberare se non quando sia richiesto da venti deputati.

Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizioni del Regolamento.

I firmatari di una richiesta di votazione qualificata sono computati come presenti. Se l'Assemblea non è in numero legale il Presidente può rinviare la seduta di un'ora oppure toglierla.

Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo.

Il preavviso è ridotto a cinque minuti se un voto per alzata di mano è soggetto a con-

troprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi e se il Presidente dispone che una votazione che dovrebbe avere luogo per alzata di mano sia effettuata invece mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

Le votazioni (palesi, segrete)

La Camera delibera con la maggioranza dei votanti salvo che siano prescritte maggioranze speciali.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, RC le votazioni hanno luogo a scrutinio palese.

Sono effettuate obbligatoriamente a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone (quelle che concernono elezioni, dimissioni, richieste di autorizzazioni a procedere per reati ministeriali), nonché, quando ne venga fatta richiesta, quelle che incidono sui principî e sui diritti di libertà, sui diritti della famiglia e sui diritti della persona umana, quelle sulle modifiche al Regolamento, sull'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi delle Regioni, nonché sulle leggi elettorali.

Non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti le leggi di bilancio, le leggi collegate e tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie (*art. 49, comma 1-bis, RC*).

■ **La votazione per scrutinio segreto** può essere richiesta in Assemblea da 30 deputati o da uno o più Presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica (*artt. 51-52, RC*).

Tutte le altre votazioni hanno luogo a scrutinio palese (o con procedimento elettronico senza registrazione dei nomi) salvo che sia richiesta la votazione nominale (che può avvenire con procedimento elettronico con registrazione dei nomi). La richiesta di votazione nominale deve essere avanzata in Assemblea da 20 deputati o da uno o più Presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente risultino di almeno pari consistenza numerica (*artt. 51, RC*).

■ **La votazione nominale** può avere luogo, oltre che con procedimento elettronico con registrazioni di nomi, anche per appello nominale.

■ **Le votazioni di fiducia o di sfiducia** hanno sempre luogo per appello nominale in Assemblea. L'appello comincia dal nome di un deputato estratto a sorte e continua fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprende poi con la prima lettera del medesimo, fino al nome del deputato estratto a sorte.

Posti in Aula

Il Regolamento della Camera contempla la riserva dei posti in Aula ai rappresentanti del Governo (*art. 31, RC*). Per il resto dei deputati è facoltà dei gruppi scegliere la collocazione dei medesimi. Nella prima seduta la collocazione dei deputati è libera e non può in alcun modo pregiudicare l'assegnazione definitiva che avverrà solo dopo la costituzione formale dei gruppi.

Il nostro gruppo occupa i settori situati al lato sinistro dell'Aula.

Nell'assegnazione definitiva dei posti vi sono alcune scelte "obbligate" che discendono dal ruolo dei singoli parlamentari: i deputati Questori siedono nella prima fila di scranni del gruppo di appartenenza. Sempre nelle file più in basso, si colloca, normalmente, il Presidente del gruppo, affiancato dal Segretario o Presidente del Partito e dai componenti l'Ufficio di Presidenza del gruppo. Il resto dei deputati viene distribuito nel settore di appartenenza. Nella scorsa legislatura si è scelto, inoltre, di riservare i posti delle file esterne ai responsabili di Commissione, al fine di rendere più agevole la loro consultazione da parte della Presidenza del gruppo, nel corso dell'esame dei provvedimenti.

I tempi di esame dei provvedimenti: il contingentamento

Tutti i progetti di legge, tranne i decreti legge e poche altre eccezioni che si verificano in una determinata fase procedurale, sono soggetti a contingentamento. Che cos'è?

Allo scopo di organizzare la discussione di singoli argomenti iscritti nel calendario dei lavori, la Conferenza dei Presidenti di gruppo determina il tempo complessivo da riservare a ciascuno dei gruppi parlamentari, il cosiddetto contingentamento.

Una volta esaurito detto tempo, ciascun gruppo può chiedere un tempo aggiuntivo pari ad un terzo di quello ad esso assegnato inizialmente. Terminato anche detto tempo aggiuntivo, si procede alla deliberazione finale.

Non è soggetto a contingentamento:

- il decreto legge (non è contingentata né la fase della discussione sulle linee generali, né quella del seguito dell'esame);
- il seguito dell'esame dei progetti di legge che vertono su una delle materie di cui all'articolo 49, comma 1, RC (il cui voto finale può essere effettuato, se richiesto, mediante scrutinio segreto), se inserito nell'ambito del primo calendario di iscrizione del provvedimento medesimo (*art. 24, comma 12, prima parte RC*) e più precisamente:

- i progetti che incidono sui principi e sui diritti di libertà, sui diritti della famiglia, della persona umana
- i progetti di legge di istituzione di Commissioni parlamentari d'inchiesta
- i progetti di legge ordinari relativi ad organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte Costituzionale)
- le leggi relative agli organi delle Regioni
- le leggi elettorali
- per disposizione del Presidente della Camera, su richiesta di un gruppo parlamentare, il seguito dell'esame di progetti di legge (nell'ambito del primo calendario) riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite a diritti previsti dalla prima parte della Costituzione (*art. 24, comma 12, seconda parte RC*).

Tuttavia il seguito dell'esame dei progetti di legge soprarichiamati (con esclusione sempre dei decreti legge) è contingentato quando:

- c'è deliberazione unanime della Conferenza dei Presidenti di gruppo;
- la discussione non riesca a concludersi nell'ambito del primo calendario di iscrizione e il progetto di legge sia iscritto in un secondo calendario (ad es. la discussione generale si svolge alla fine del mese e non è possibile concludere l'iter; il seguito dell'esame è quindi rinviato al mese successivo e, in tal caso, si procede al contingentamento).

L'esame in Assemblea

L'esame in Assemblea di un provvedimento consta principalmente di due diverse fasi procedurali: quella della discussione sulle linee generali, che non prevede votazioni e che, di norma, si svolge nella giornata del lunedì, e quella del seguito dell'esame, che di norma occupa i lavori dell'Aula a partire dal martedì e che comprende, a sua volta, la possibilità di svolgere la discussione sul complesso degli emendamenti, le dichiarazioni di voto e il voto su ciascun emendamento all'articolo, la dichiarazione di voto e il voto su ciascun articolo, l'esame degli ordini del giorno (illustrazione, dichiarazioni di voto e voto di ciascun odg), la dichiarazione di voto finale e la deliberazione finale sul provvedimento.

Questo, per grandi linee, l'iter ordinario in Aula.

Evidentemente, molte sono le variabili che si possono presentare a questo schema, variabili dettate dalla natura del provvedimento (es. decreto legge da convertire o progetto di legge costituzionale da esaminare), o dal diverso grado di ostruzionismo messo in atto dai gruppi di opposizione (es. presentazione di questioni

pregiudiziali o richiesta di applicazione del “Lodo Iotti” nei casi di posizione della questione di fiducia da parte del Governo).

Nelle pagine che seguono si è tentato di dar conto, semplificando, dei diversi passaggi procedurali.



La discussione sulle linee generali

Si indica in questo modo la discussione, che si svolge con iscrizioni a parlare, su un argomento nei suoi termini generali, di norma in una apposita seduta (generalmente nella giornata del lunedì) senza che siano previste votazioni.

La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori di maggioranza e di quelli di minoranza per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per gruppo nei termini stabiliti per i vari progetti di legge.

I deputati che intendono parlare in una discussione devono iscriversi entro il giorno in cui questa ha inizio e hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione.

È consentito lo scambio di turno tra i deputati. Se un deputato chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.

Salvi i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta minuti.

Un Presidente di gruppo (o 20 deputati) possono avanzare specifica richiesta per consentire ulteriori iscrizioni a parlare. La richiesta di ampliamento della discussione va presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.

Qualora il dibattito si protragga oltre la seduta ad esso dedicata (si tratta del caso dei decreti legge), può essere richiesta la chiusura anticipata della discussione.

La richiesta può essere avanzata in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore a favore e uno contro, per non più di cinque minuti ciascuno. Dopo che è stata deliberata la chiusura ha facoltà di parlare un deputato per ciascuno dei Gruppi che ne facciano richiesta (30 minuti).

La chiusura anticipata della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione sia stato ripartito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo o dal Presidente.

Le questioni pregiudiziali

La questione pregiudiziale è finalizzata a ottenere che la discussione di un determinato provvedimento, posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, non abbia inizio o debba interrompersi sulla base dei rilievi di costituzionalità o di merito (*art. 40, RC*).

La questione sospensiva è volta a rinviare il dibattito al verificarsi di scadenze determinate (*art. 40, RC*).

Entrambe sono discusse e votate prima o al termine della discussione generale, a seconda che siano state preannunciate o meno nella Conferenza dei Presidenti di gruppo.

Se presentate prima della discussione generale possono essere sottoscritte anche da un solo deputato, da dieci se depositate dopo l'inizio della discussione generale medesima.

Non sono ammissibili questioni pregiudiziali e sospensive in relazione agli atti e ai disegni di legge esaminati in sessione di bilancio.

Le questioni pregiudiziali presentate ai decreti legge osservano una disciplina particolare (*art. 96-bis, RC*): sono previsti termini più stringenti per la loro presentazione e votazione e, più specificamente, devono essere depositate entro 5 giorni dall'assegnazione o dall'annuncio della trasmissione del decreto alla Camera e votate entro 7 giorni. Ai decreti non sono ammesse questioni sospensive.

Una volta presentate, le pregiudiziali sono poste all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea, con indicazione certa del giorno e dell'orario di votazione: uno

solo dei proponenti ha facoltà di illustrarla per non più di 10 minuti e può altresì intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di 5 minuti.

In caso di concorso di pregiudiziali o sospensive sullo stesso argomento ha luogo un'unica discussione, differenziando la sola votazione che deve riguardare separatamente prima le pregiudiziali e tra queste prima quelle di costituzionalità e poi quelle di merito, e infine le sospensive.

In base a un giudizio di prevalenza fondato su una valutazione complessiva del provvedimento e della sua finalità (*se incidono su principi e diritti richiamati dell'artico 49, comma 1, RC*) la Presidenza può ammettere lo scrutinio segreto con riferimento alla votazione delle questioni pregiudiziali presentate.

Il seguito dell'esame: dalla discussione sul complesso degli emendamenti al voto finale

Terminata la discussione sulle linee generali, e respinta l'eventuale questione pregiudiziale presentata, si passa alla fase del seguito dell'esame, nella quale sono previste votazioni.

Entro il giorno precedente la seduta nella quale ha inizio la discussione degli articoli, singoli deputati possono presentare in Assemblea nuovi emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Qualora i nuovi emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, questi sono trasmessi alla Commissione bilancio affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. (*art. 86, RC*)

Nello schema che segue sono indicati i diversi passaggi procedurali di cui si compone il seguito dell'esame, dalla discussione sul complesso degli emendamenti al voto finale, indicando le diverse specificità di esame a seconda che si tratti di un disegno di legge o di un disegno di legge di conversione di un decreto legge.

■ Discussione sul complesso degli emendamenti (*art. 85, RC*)

DDL Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti.

Ciascun deputato può intervenire nella discussione sul complesso degli emendamenti una sola volta per non più di **venti minuti**.

DL La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto legge.

Ciascun deputato può intervenire nella discussione sul complesso degli emendamenti una sola volta per non più di **quindici minuti**.

■ **Discussione sul complesso dei subemendamenti** (*art. 85, comma 3, RC*)

Ciascun deputato può intervenire per non più di cinque minuti sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti dalla Commissione o dal Governo nel corso della seduta.

■ **Chiusura della discussione** (*art. 85, comma 4, RC*)

(qualora si protragga la fase della discussione sul complesso degli emendamenti è possibile, con un voto, interromperla)

DDL Qualora sia deliberata la chiusura della discussione hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di **dieci minuti** ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.

DL Qualora sia deliberata la chiusura della discussione hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di **cinque minuti** ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.

■ **Pareri sugli emendamenti** (*art. 86, comma 6, RC*)

I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne le ragioni per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un Presidente di gruppo.

■ **Disciplina emendamenti e segnalazione** (*Art. 85, comma 8; Art. 85-bis, RC*)

Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri.

I gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione qualora si proceda a votazioni riassuntive o per principî.

DDL In tal caso è garantita, con riferimento al progetto di legge nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai deputati appartenenti a ciascuno dei gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non

inferiore in media, per ciascun articolo, ad **un decimo** del numero dei componenti del gruppo stesso.

DL Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la quota per la segnalazione degli emendamenti è **un quinto** del numero dei componenti del gruppo e si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai singoli articoli del decreto-legge.

■ **Dichiarazioni di voto e voti sugli emendamenti e sugli articoli** (*art. 85, comma 7, RC*)

Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita, prima di procedere alla relativa votazione, una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori di emendamento, subemendamento o articolo aggiuntivo che siano intervenuti nella discussione sull'articolo a meno che il testo sia stato modificato dalle deliberazioni precedenti.

Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

■ **Ordini del giorno** (*art. 88, RC*)

Nel corso della discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e previo parere del Governo, sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti. Sono inammissibili gli ordini del giorno in contrasto con deliberazioni già adottate sull'argomento nel corso della discussione.

■ **Dichiarazione di voto e voto finale** (*art. 91, RC*)

La votazione finale ha luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli, previa dichiarazione di voto finale per non più di dieci minuti.

In taluni casi, quando il dibattito è di particolare rilevanza, la Conferenza dei Presidenti di gruppo predispose la diretta televisiva.

Il Presidente può rinviare il voto finale ad una successiva seduta.

La questione di fiducia

Il Governo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può porre - per il tramite del Presidente del Consiglio o di un Ministro da questi espressamente delegato - la questione di fiducia sull'approvazione di un determinato testo, sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, su ordini del giorno, risoluzioni (es. presentate all'esito di comunicazioni del Governo su temi o eventi specifici) e mozioni.

Non può essere posta la fiducia su proposte di inchieste parlamentari, modifiche del Regolamento e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto.

La questione di fiducia può essere utilizzata dal Governo, non solo come verifica della maggioranza, ma anche per superare pratiche ostruzionistiche delle opposizioni che si sostanziano nella presentazione di un alto numero di emendamenti a progetti di legge di particolare rilievo politico.

L'articolo 116 RC prevede che in caso di posizione della questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, se l'articolo è approvato tutti gli emendamenti ad esso riferiti si intendono respinti. Se il progetto consiste in un solo articolo (ddl di conversione dei decreti legge) il governo può porre la fiducia su di esso, salva la votazione finale dello stesso.

Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i gruppi. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

Il “Lodo Iotti”

Il “Lodo Iotti”, così definito per effetto di una decisione del Presidente della Camera Iotti nel 1980, è un meccanismo parlamentare in forza del quale e secondo la prassi, si dà modo ai gruppi di opposizione, in caso di posizione della questione di fiducia, di illustrare comunque tutte le proprie proposte emendative e di posticipare il voto di fiducia oltre le 24 ore prestabilite dal Regolamento, mettendo così in difficoltà governo e maggioranza.

Si può ricorrere a detto meccanismo quando il Governo pone la questione di fiducia subito dopo la discussione generale o prima che si sia conclusa la fase procedurale di illustrazione degli emendamenti. Il “Lodo Iotti”, infatti, non si applica quando la fase dell'illustrazione degli emendamenti si è esaurita prima della posizione della fiducia o quando la fiducia è posta nella fase delle votazioni degli

emendamenti. Questo perché nella prassi è previsto che, in caso di fiducia, gli emendamenti possano essere discussi ma non votati. Dal momento che la questione di fiducia dà vita ad un iter autonomo e speciale, è possibile che nella fase successiva possano prendere la parola, per una sola volta e per un tempo non superiore a 30 minuti, i presentatori delle proposte emendative non ancora illustrate: non possono cioè essere illustrati emendamenti sui quali sia già intervenuto almeno un firmatario. Inoltre l'intervento di un deputato che sia presentatore di più emendamenti comporta che sui medesimi non possano ulteriormente intervenire gli altri cofirmatari. Tale fase, infatti, viene disciplinata in modo tale che ciascun deputato possa parlare una sola volta nella stessa discussione.

■ La seduta fiume

La seduta fiume è quella in cui l'Assemblea siede in permanenza, fino ad esaurimento dell'esame del provvedimento in discussione. La seduta fiume viene proposta, in caso di forte ostruzionismo dell'opposizione, dai gruppi di maggioranza in sede di Conferenza dei Presidenti di gruppo, sottoposta alla deliberazione dell'Aula dopo l'intervento di 5 minuti di un deputato a favore e di uno contro, ove ne abbiano fatta richiesta.

Gli strumenti della programmazione di bilancio e la sessione di bilancio

La procedura di bilancio, delineata dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, si articola in due fasi: a) la definizione degli obiettivi programmatici; b) l'attuazione legislativa di tali obiettivi nella sessione di bilancio.

Gli strumenti della programmazione sono:

1. Documento di economia e finanza (DEF)

Viene presentato annualmente dal Governo alle Camere entro il 10 aprile, contiene il quadro della programmazione economico finanziaria su base triennale, ed è composto dal Programma nazionale di stabilità e dal Programma Nazionale di riforma, e da una sezione contenente analisi e tendenze della finanza pubblica e la relativa nota metodologica.

Il DEF va presentato alle Istituzioni comunitarie entro il 30 aprile.

Il DEF presentato dal Governo è esaminato dalla Commissione bilancio, sentito il parere delle altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nei termini fissati dal Presidente della Camera. La Commissione bilancio presenta all'Assemblea una relazione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

La deliberazione della Camera sul DEF ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, che può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. Il documento deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di tre giorni. Le risoluzioni devono essere presentate nel corso della discussione generale. Previa dichiarazioni di voto, si vota per prima la risoluzione su cui il Governo ha espresso parere favorevole. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre (art. 118 bis, RC).

2. Nota di aggiornamento al DEF

Viene presentata annualmente alle Camere entro il 20 settembre.

Contiene l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici e delle previsioni economiche e di finanza pubblica contenute nel Documento di economia e finanza (DEF).

Durante la discussione è previsto l'intervento di un deputato per ciascun gruppo e per ciascuna componente del gruppo Misto, nonché dei deputati che intendano esprimere posizioni dissenzianti dai rispettivi gruppi. Si vota per prima la risoluzione su cui il Governo ha espresso parere favorevole. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre (art. 118 bis, RC).



PRESENTI	563
VOTANTI	562
ASTENUTI	1
MAGGIORANZA	282
FAVOREVOLI	311
CONTRARI	251

I provvedimenti legislativi:

1. Disegno di legge di stabilità (ex legge finanziaria)

Il disegno di legge viene presentato annualmente alle Camere entro il 15 ottobre (inizio della sessione di bilancio).

Il disegno di legge di stabilità contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative che vengono individuate come necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmatici indicati dal DEF, con i loro eventuali aggiornamenti ai sensi della Nota di aggiornamento.

2. Disegno di legge del bilancio dello Stato

Il disegno di legge di bilancio, che insieme al disegno di legge di stabilità compone la manovra triennale di finanza pubblica, viene presentato annualmente alle Camere entro il 15 ottobre, illustra le entrate e le spese dello Stato relative al triennio della manovra finanziaria.

3. Disegno di legge di rendiconto e disegno di legge di assestamento

I disegni di legge vengono presentati annualmente dal Governo alle Camere entro il 30 giugno.

4. Disegni di legge collegati alla manovra finanziaria

I disegni di legge collegati alla manovra finanziaria possono essere presentati dal Governo entro il mese di Gennaio.

■ La sessione di bilancio

L'esame dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, secondo la procedura di cui agli artt. 119-123 RC, ha luogo nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare.

La sessione ha la durata di trenta giorni, in misura pari sia in prima che in seconda lettura.

Durante la sessione di bilancio è sospesa ogni deliberazione, da parte dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, sui progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate. Possono tuttavia essere adottate le deliberazioni relative alla conversione di decreti-legge ai progetti di legge collegati alla manovra contenuta nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento nonché quelle concernenti i disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di recezione ed attuazione di atti normativi delle Comunità europee.

Il procedimento nelle Commissioni si articola in due fasi.

- Esame presso le Commissioni di settore (sede consultiva). Le Commissioni di settore esaminano congiuntamente le parti del disegno di stabilità e del disegno di legge di bilancio di rispettiva competenza. In questa fase le Commissioni possono approvare emendamenti, che vengono quindi trasmessi alla Commissione Bilancio. L'esame si conclude con l'approvazione di una relazione alla Commissione Bilancio.
- Esame presso la Commissione Bilancio (sede referente)

La Commissione Bilancio procede all'esame congiunto del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità secondo le regole proprie del procedimento in sede referente.

L'esame si conclude con la predisposizione di una relazione generale per l'Assemblea, che comprende le relazioni riferite a ciascuno dei disegni di legge ed i testi dei provvedimenti medesimi elaborati dalla Commissione nel corso dell'esame.

Durante l'esame in Commissione bilancio sono riesaminati tutti gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e possono essere presentati nuovi emendamenti e ripresentati gli emendamenti non approvati nelle Commissioni.

Ai fini della valutazione di ammissibilità delle proposte emendative relative alla legge di bilancio e alla legge di stabilità, le presidenze delle Commissioni dichiarano inammissibili le proposte che si riferiscono a materie estranee all'oggetto proprio della legge di stabilità e della legge di bilancio ovvero che non recano una adeguata copertura finanziaria.

Il procedimento in Assemblea si articola su una discussione sulle linee generali congiunta dei disegni di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità.

Per quanto attiene al seguito dell'esame si procede prioritariamente alla votazione degli articoli del disegno di legge di bilancio, poi si sospende e si passa all'esame degli articoli, degli ordini del giorno e al voto finale, previe dichiarazioni di voto, del disegno di legge di stabilità. Si procede, quindi, alla votazione della nota di variazione, dopo che sia stata esaminata dalla Commissione bilancio a seguito delle modifiche alla legge di stabilità e, infine, si procede alla votazione degli ordini del giorno e alla votazione finale, previe dichiarazioni di voto, del disegno di legge di bilancio.

Per quanto attiene alla presentazione degli emendamenti, possono essere ripresentati in Assemblea solo gli emendamenti respinti in Commissione Bilancio e quelli riferiti alle parti modificate dalla Commissione stessa. Non possono essere ripresentati gli emendamenti già dichiarati inammissibili, ritirati o decaduti per assenza del presentatore in Assemblea.

Gli atti di indirizzo e di controllo

Per la definizione degli indirizzi dell'azione del Governo le Camere utilizzano tre distinti strumenti: le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno di istruzione al Governo.

Le funzioni di controllo e di informazione sull'attività del Governo sono svolte attraverso le interrogazioni (domande che i parlamentari rivolgono al Governo per avere informazioni su fatti specifici) e le interpellanze (domande che sollecitano chiarimenti sull'azione politica del Governo).

Gli atti di indirizzo

Mozione - (artt. 110-114, RC)

La mozione si può qualificare come atto eminentemente di indirizzo politico, di norma non individuale, rivolto a provocare un dibattito e una deliberazione dell'Assemblea.

Ogni mozione deve essere sottoscritta da un Presidente di gruppo o da almeno dieci deputati.

L'atto, dopo il consueto accertamento di ricevibilità, è annunciato all'Assemblea ed è pubblicato nei resoconti di seduta. La trattazione di una mozione deve essere inserita nel calendario dei lavori dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo. Ha inizio con l'illustrazione da parte dei proponenti e prosegue con una vera e propria discussione, alla quale può essere congiunto lo svolgimento di altre mozioni, quando tutte vertano su argomenti identici o strettamente connessi. Dopo l'espressione del parere del Governo e la votazione degli eventuali emendamenti presentati, la mozione è votata dall'Assemblea nella totalità del testo o, se richiesto, per parti separate.

L'esame delle mozioni prevede un tempo contingentato.

Quanto alle modalità d'esame degli emendamenti si procede dapprima all'esame ed alla votazione degli emendamenti riferiti alle diverse mozioni, previe eventuali dichiarazioni di voto sui singoli emendamenti, quindi in sequenza al voto delle singole mozioni, preceduto da un'unica fase di dichiarazioni di voto riguardante l'insieme delle mozioni presentate.

■ **Mozione di fiducia/Mozione di sfiducia** - (art. 115, RC)

La fiducia è il rapporto che intercorre tra ciascuna Camera e il Governo.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

La mozione di sfiducia, volta a determinare le dimissioni del Governo o anche di un singolo Ministro, deve essere presentata da almeno un decimo dei componenti della Camera, non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere motivata ed è votata per appello nominale. Non è consentita in questo caso la votazione per parti separate né la presentazione di ordini del giorno.

■ **Risoluzione** - (*art. 118, RC*)

È un atto con il quale l'Assemblea esprime un indirizzo al Governo su un determinato argomento.

Le risoluzioni possono essere presentate da ciascun deputato in occasione di dibattiti su comunicazioni rese dal Governo o su mozioni: costituisce in questo caso lo strumento conclusivo di una discussione già aperta, al termine della quale essa è posta ai voti, dopo le eventuali mozioni.

Alle risoluzioni non si possono presentare né emendamenti né ordini del giorno.

■ **Ordine del giorno** - (*art. 88, RC*)

L'ordine del giorno è un atto di indirizzo che ha carattere accessorio rispetto ad un altro testo - normalmente un disegno di legge - su cui l'Assemblea è chiamata a deliberare. In questo caso l'ordine del giorno tende a circoscrivere o precisare il significato della deliberazione principale, impegnando politicamente il Governo sul modo in cui essa vada interpretata o si debba procedere alla sua applicazione. Il Governo esprime il proprio parere sugli ordini del giorno, accogliendoli, non accogliendoli o accogliendoli solo come raccomandazione. Il presentatore può in ogni caso chiedere che l'ordine del giorno sia votato.

Gli ordini del giorno non possono riprodurre emendamenti o articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili.

L'ordine del giorno può essere illustrato per un massimo di 5 minuti. Dopo il parere del governo sugli ordini del giorno, si passa alla votazione previa eventuale dichiarazione di voto per un massimo di 5 minuti.

Il termine per la presentazione degli ODG è da considerarsi il momento prima di procedere al voto sull'ultimo emendamento riferito all'ultimo articolo del provvedimento. In caso di posizione della questione di fiducia il termine di scadenza per la presentazione è stabilita dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo.

Gli atti di controllo

■ **Interrogazione a risposta immediata: il *question time*** - (art. 135 – bis, RC)

L'interrogazione a risposta immediata in Assemblea, il cosiddetto *question time*, è uno strumento di sindacato ispettivo mediante il quale un deputato per ciascun gruppo, per il tramite del Presidente del gruppo, esercita le funzioni di controllo sull'attività del governo, formulando per iscritto una semplice domanda in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica.

Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì e per il suo svolgimento è disposta la diretta TV. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e per una volta il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.

Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, un deputato per ciascun gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del gruppo al quale appartiene.

Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

■ **Interpellanza** - (art. 136, RC)

L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo su determinati aspetti della sua politica.

Ciascun deputato può presentare un'interpellanza che, trascorse due settimane dalla sua presentazione, è posta all'ordine del giorno. Il Governo può però dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo, ovvero differire la risposta ad altra data entro le due settimane successive. Non possono essere poste all'ordine del giorno più di due interpellanze presentate dallo stesso deputato.

Chi ha presentato un'interpellanza ha il diritto di illustrarla per non più di quindici minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, di esporre per non più di dieci minuti le ragioni per le quali egli sia o no soddisfatto. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto può presentare una mozione.

■ **Interpellanza urgente** - (art. 138, RC)

I Presidenti dei gruppi parlamentari (o un loro delegato d'Aula), a nome del proprio gruppo, oppure un numero di deputati non inferiore a trenta, possono presentare interpellanze urgenti.

Quelle che siano state presentate entro la seduta del martedì, sono svolte di norma nella stessa settimana nella seduta del giovedì o del venerdì, secondo l'andamento dei lavori parlamentari. Ciascun Presidente di gruppo non può sottoscrivere più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare, mentre ciascun deputato non può sottoscriverne più di una per lo stesso periodo. L'interpellante o uno dei firmatari ha diritto di illustrare l'atto per non più di quindici minuti e, dopo le dichiarazioni del Governo, lo stesso interpellante o uno dei firmatari ha a disposizione dieci minuti per la replica.

■ **Interrogazione** - (artt. 128-135, RC)

È un atto di sindacato ispettivo, di minore rilievo rispetto all'interpellanza, che consiste nella semplice domanda che ogni deputato può rivolgere al Ministro competente per avere informazioni o spiegazioni su una determinata questione e per conoscere le misure intraprese. L'interrogante deve presentare per iscritto il testo dell'interrogazione alla Presidenza e può chiedere di ottenere risposta scritta oppure orale.

Nel primo caso la risposta è pubblicata negli atti parlamentari della Camera; nel secondo viene data oralmente dal rappresentante del Governo in Assemblea, che dedica di norma allo svolgimento delle interrogazioni una seduta per ogni settimana.

L'interrogante può replicare per cinque minuti per dichiarare se sia o meno soddisfatto della risposta.

Informativa urgente e le Comunicazioni del Governo

■ **Informativa urgente**

L'informativa urgente viene resa dal Governo nell'immediatezza di eventi particolarmente rilevanti.

Al termine della stessa ciascun gruppo, per il tramite di un suo deputato, può intervenire nella discussione per un tempo massimo, di norma, di 5 minuti.

L'ordine di intervento dei gruppi è decrescente.

■ **Comunicazioni del Governo**

Sono dette Comunicazioni le dichiarazioni del Governo che formano oggetto di un dibattito parlamentare che può concludersi con la votazione di eventuali risoluzioni presentate dai gruppi parlamentare entro la fine della discussione generale, previa dichiarazioni di voto.

La pubblicità dei lavori

I lavori dell'Assemblea sono pubblici. Ci sono vari modi attraverso i quali è possibile accedere ad essi: uno di questi è assistere direttamente alla seduta in apposite tribune, a meno che non si sia deliberata la seduta segreta; attraverso la ripresa televisiva diretta, soprattutto su dibattiti importanti, una volta stabilita dal Presidente della Camera; attraverso i vari programmi televisivi che seguono quotidianamente i lavori; attraverso il canale satellitare della Camera e il sito internet; infine, anche attraverso gli atti parlamentari.

Gli atti parlamentari

Gli atti parlamentari sono i resoconti delle sedute dell'Assemblea, delle Commissioni e delle Giunte; gli stampati delle proposte di legge e dei disegni di legge, i fascicoli degli emendamenti e degli ordini del giorno. Tali atti sono consultabili sia su internet che presso lo sportello dell'Archivio. Gli atti parlamentari si distinguono tra quelli dell'Assemblea e quelli delle Commissioni e Giunte.

Assemblea

- **Il Calendario e il programma dei lavori dell'Assemblea:** sono comunicati in Aula e stampati in un apposito fascicolo, nel quale sono reperibili le informazioni relative ai lavori della Camera.
- **Resoconto stenografico:** è il fascicolo (comprensivo anche del resoconto sommario che consente una lettura rapida dello svolgimento dei lavori) nel quale si trova la versione integrale di quanto accaduto in Aula. Il testo del resoconto (bozza non corretta) è disponibile in Aula, già in corso di seduta. Il testo definitivo (che registra anche eventuali correzioni agli interventi che devono comunque pervenire al Servizio Resoconti al piano Aula entro due ore dal termine dell'intervento stesso) è pubblicato il giorno successivo alla seduta ed è disponibile presso l'Archivio.
- **Allegato A:** contiene le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e i documenti esaminati nel corso della seduta. È pubblicato il giorno successivo alla seduta e diffuso anche sul sito internet e presso l'archivio.
- **Allegato B:** contiene gli atti di indirizzo (mozioni e risoluzioni in Commissione) e di controllo (interpellanze e interrogazioni). È pubblicato il giorno successivo alla seduta e diffuso anche sul sito internet e presso l'archivio.
- **Fascicolo degli emendamenti:** contiene tutti gli emendamenti presentati ad un determinato progetto di legge.

- **Fascicolo degli ordini del giorno:** contiene tutti gli ordini del giorno presentati ad un determinato progetto di legge.
- **Ordine del giorno della seduta dell'Assemblea:** comunicato in Aula e stampato a parte.

Commissioni e Giunte

Nelle Commissioni non sono ammessi né il pubblico né la stampa.

La trasmissione televisiva a circuito chiuso è prevista per le sedute delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente (*art. 46, comma 2, RC*), nonché in occasione dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (*articolo 135-ter, comma 5, RC*). In via di prassi, tale forma di pubblicità dei lavori è stata estesa anche ad altre attività quali le indagini conoscitive, le audizioni svolte ai sensi dell'articolo 143 del Regolamento e le sedute in sede referente. In ogni caso ad essa si può dare corso solo in presenza di un consenso unanime al riguardo in Commissione.

Dalla XIV legislatura è stata inoltre prevista una procedura per la trasmissione dei lavori delle Commissioni sul canale televisivo satellitare della Camera. Sulla base del parere formulato in proposito dalla Giunta per il Regolamento, è autorizzata in via permanente la trasmissione televisiva delle sedute delle Commissioni dedicate alle interrogazioni a risposta immediata, mentre la trasmissione televisiva delle sedute dedicate ad audizioni formali è autorizzata in via di principio, salvo che non vengano formulate obiezioni all'atto dell'inserimento in calendario o all'ordine del giorno dell'audizione stessa: in tale ultimo caso, l'obiezione può essere superata qualora il Presidente della Commissione accerti che sulla trasmissione vi sia il consenso dei rappresentanti dei gruppi pari ad almeno i tre quarti dei membri della Camera. Quando sia autorizzata la diffusione via satellite dei lavori delle Commissioni, questi ultimi sono altresì trasmessi attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Di tutte le sedute delle Commissioni e dei loro comitati permanenti sono redatti resoconti sommari, salvo che sia stata deliberata la seduta segreta. I resoconti sommari delle Commissioni sono consultabili sul sito Internet della Camera già nel corso della giornata, non appena ne sia stata completata la redazione; il giorno successivo sono disponibili nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari.

Sono redatti altresì resoconti stenografici delle sedute delle Commissioni in sede legislativa e redigente, nell'ambito di indagini conoscitive e per le audizioni svolte ai sensi dell'articolo 143 del Regolamento.

Il Parlamento in seduta comune



Il Parlamento in seduta comune si riunisce nell'Aula di Montecitorio ed è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati. I lavori sono disciplinati dal Regolamento della Camera.

Le funzioni sono previste dalla Costituzione.

Il Parlamento in seduta comune:

- elegge il Presidente della Repubblica (*art. 83 Cost.: in tal caso il Parlamento in seduta comune è integrato dai delegati eletti dai Consigli regionali*);
- riceve il giuramento del Presidente della Repubblica prima che questi assuma le sue funzioni (*art. 91 Cost.*);
- elegge cinque giudici della Corte Costituzionale (*art. 135, primo comma, Cost.*), provvedendo altresì alla formazione dell'elenco dal quale vengono estratti a sorte i giudici aggregati previsti dall'art. 135, settimo comma, Cost. per i giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica;
- elegge un terzo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura (*art. 104, quarto comma, Cost.*);
- delibera sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione (*art. 90, secondo comma, Cost.*).

